

FOGLIO INFORMATIVO N. 1-2026

Canone Rai: esenzioni e rimborsi

Chi non possiede un televisore non deve pagare il Canone, ma attenzione: il pagamento è automatico per tutti e quindi l'esenzione va espressamente richiesta, entro il 31 gennaio.

Con l'inizio dell'anno nuovo occorre nuovamente pensare di trasmettere una dichiarazione all'Agenzia delle Entrate nel caso non si disponga di apparecchi televisivi in casa e non si intenda pagare il canone. Vediamo come procedere.

L'addebito automatico del canone RAI

Nella fattura per l'elettricità, ogni anno, tutti i titolari di una utenza di fornitura elettrica a uso domestico residente trovano addebitata altresì una somma a titolo di pagamento del canone RAI (per l'anno 2025 pari a 90,00 euro annuali). La voce viene riportata separatamente onde permettere al titolare della utenza di sapere esattamente l'importo dovuto per tale canone.

Tale consuetudine viene messa in atto dal 2017, in modo automatico, senza quindi che venga effettivamente verificato il possesso da parte del soggetto di un televisore, sulla base di una semplice presunzione di detenzione di almeno un apparecchio elettronico.

Ciò significa che, a prescindere da ogni controllo, tale importo viene preteso da tutti indistintamente. In realtà, però, solo chi ha almeno un apparecchio televisivo (in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente o tramite decoder o sintonizzatore esterno) deve realmente pagare il canone di abbonamento al televisore per uso privato.

Attenzione! Si ricorda che il canone è dovuto UNA SOLA VOLTA in relazione a tutti gli apparecchi detenuti dai componenti della stessa famiglia anagrafica, e ciò quindi indipendentemente dal numero di abitazioni in cui sono presenti apparecchi tv.

Si ricorda che secondo l'Agenzia delle Entrate, per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da

vincoli affettivi, coabitanti e aventi di mora abituale nello stesso comune.

Cosa fare se non si possiede un televisore?

Per cancellare la presunzione di detenzione di un apparecchio televisivo è necessario inviare una apposita dichiarazione all'Agenzia delle Entrate nella quale comunicare che, pur avendo una utenza elettrica, non si possiede un televisore.

Attenzione! La dichiarazione ha valenza annuale. Ciò significa che la dichiarazione deve essere presentata OGNI ANNO affinché non operi la presunzione di detenzione e venga addebitato il pagamento del canone della bolletta dell'utenza elettrica.

La presentazione della dichiarazione può essere effettuata a nome proprio o anche in qualità di erede di un soggetto deceduto cui sia ancora transitoriamente intestata l'utenza elettrica.

I termini per la presentazione della dichiarazione È importante tenere in conto i termini di efficacia delle dichiarazioni di non detenzione per non cadere in errori.

- La dichiarazione presentata ENTRO IL 31 GENNAIO dell'anno solare di riferimento ha effetto per l'intero canone dovuto per l'anno di riferimento.
- La dichiarazione presentata DAL 1º FEBBRAIO AL 30 GIUGNO dell'anno solare in corso esonera dall'obbligo di pagamento solo per il secondo semestre dello stesso anno.

Poiché, come detto, la dichiarazione di non detenzione ha valenza un anno, nel caso in cui i requisiti sussistano anche l'anno seguente, il contribuente è tenuto a trasmettere nuovamente la dichiarazione sostitutiva, sempre entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Si fa inoltre presente che la dichiarazione presentata dal 1º luglio 2025 al 31 gennaio 2026 esonera dall'obbligo del pagamento per l'intero anno 2026. Ciò significa che sin da adesso è possibile trasmettere la dichiarazione di non detenzione portandosi avanti sulle varie scadenze per l'anno 2026.

Come presentare la dichiarazione

La dichiarazione può essere presentata tramite:

- applicazione Web disponibile sul sito di Agenzia delle Entrate (non è necessario scaricare alcun software) accedendo con le proprie credenziali digitali su <https://bit.ly/4ileWWk>;
- gli intermediari abilitati in possesso di credenziali Fisco on line – Entratel;
- PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it (purché la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale);
- spedizione a mezzo del servizio postale all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV Casella Postale 22 – 10121 Torino (TO), per plico raccomandato senza busta unitamente a copia di un valido documento di riconoscimento.

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione un modello in modo da agevolare gli utenti.

Chi è esonerato dal pagamento del canone?

Vi sono poi alcuni casi particolari per cui è possibile essere esonerati dal pagamento del canone, ovvero:

- nel caso di non detenzione di alcun apparecchio televisivo (che esaminiamo compiutamente nel presente foglio);
- nel caso in cui il cittadino titolare di utenza elettrica residenziale abbia compiuto 75 anni e abbia un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti).

Attenzione! in questo caso deve essere compilata una apposita dichiarazione con cui attestano il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone TV.

L'Agenzia delle Entrate fornisce un modello per presentare domanda di esonero e rinvenibile all'indirizzo Web: <https://bit.ly/4p2ArOd>.

L'agevolazione però compete se nell'abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi televisivi, mentre non compete nel caso in cui l'apparecchio televisivo sia ubicato in luogo diverso da quello di residenza. L'esonero per gli over 75 si applica per l'intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell'anno stesso. Se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell'anno, l'agevolazione spetta per il secondo semestre.

Altri casi di esonero

L'attuale legislazione prevede l'esonero dal canone anche nel caso in cui il cittadino benefici di una delle convenzioni internazionali vigenti. Queste agevolazioni si riferiscono a:

- agente diplomatico, ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961;
- funzionario o impiegato consolare, ai sensi dell'articolo 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963;
- funzionario di organizzazioni internazionali, esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile;
- militare di cittadinanza non italiana o personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia, ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951.

I beneficiari di convenzioni internazionali possono inviare la richiesta di esonero utilizzando apposito modello rinvenibile su <https://bit.ly/4adOSMo>

Se un familiare ha anche un'altra utenza elettrica

Il canone RAI è richiesto una sola volta per ogni famiglia anagrafica. Ciò significa che se più componenti della stessa famiglia anagrafica sono titolari di più contratti per utenza elettrica residente (nella stessa abitazione o in abitazioni diverse) è possibile indicare all'Agenzia delle

Entrate, tramite apposita dichiarazione, su quale utenza elettrica si desidera l'addebito del canone RAI in modo da pagarlo un'unica volta (e per una sola utenza) nel corso dell'anno.

In questo caso la dichiarazione può essere presentata in ogni momento e NON deve essere ripresentata annualmente ma solo quando cambiano i presupposti. Nel dettaglio:

- se i presupposti ricorrono dal 1° gennaio dell'anno di presentazione della dichiarazione sostitutiva il canone non è dovuto a partire dal primo semestre dell'anno;
- se i presupposti ricorrono dal 2 gennaio al 1° luglio dell'anno di presentazione della dichiarazione sostitutiva il canone non è dovuto a partire dal secondo semestre dell'anno;
- se i presupposti ricorrono da una data successiva al 1° luglio il canone non è dovuto a partire dal primo semestre dell'anno successivo;
- se i presupposti ricorrono da una data antecedente al 1° gennaio dell'anno di presentazione, può essere indicato, convenzionalmente, il 1° gennaio dell'anno di presentazione con effetto dal 1° semestre dell'anno di presentazione.

Il modello di dichiarazione fornito dall'AdE è sempre il medesimo. In questo caso va compilato il quadro B del modello.

Come compilare la dichiarazione sostitutiva

Il modello della dichiarazione è pubblicato sui siti www.agenziaentrate.gov.it e www.canone.rai.it.

L'utente deve compilare:

- il Quadro A se nessuno dei componenti della famiglia anagrafica possiede alcun apparecchio televisivo;
- il Quadro B se altro familiare ha un'altra utenza elettrica. In questo caso si indica quindi in quale utenza si vuole addebitare il pagamento del canone indicando il codice fiscale del familiare sulla cui utenza il canone è addebitato e la data di decorrenza dei presupposti attestati (ad esempio la data da cui sussiste l'appartenenza alla stessa famiglia anagrafica dell'intestatario dell'utenza elettrica, come risultante dalla data dichiarata all'Anagrafe Comunale di riferimento);
- il Quadro C se cambiano i presupposti dichiarati precedentemente nel Quadro A o nel Quadro B.

Attenzione! Si ricorda che la mendacità nella dichiarazione sostitutiva espone a responsabilità anche di natura penale.

Cosa fare in caso di fattura elettrica senza canone tv

Abbiamo detto che solitamente il canone viene addebitato automaticamente in bolletta. Se ciò non dovesse succedere, e in seguito l'Agenzia delle Entrate si accorgesse del mancato pagamento dell'utente dell'importo dovuto per l'abbonamento del canone RAI, la stessa potrà agire esecutivamente per il recupero dell'importo maggiorato oltre che comminare una sanzione

amministrativa.

Si consiglia di verificare se nella propria fattura elettrica è o meno presente l'importo dovuto per il pagamento del canone RAI; se ciò non dovesse essere, il cittadino, per evitare che nel corso dell'anno l'Agenzia delle Entrate richieda il pagamento (maggiorato) del canone, può verificare con la propria impresa elettrica il tipo di contratto e controllare se il canone viene addebitato nella bolletta successiva.

Se il gestore dell'utenza conferma il mancato addebito automatico, il cittadino può pagare l'importo dovuto utilizzando il modello F24. I codici tributo da inserire nel modello sono: "TVRI" (per rinnovo abbonamento); "TVNA" (per nuovo abbonamento).

La richiesta dei rimborsi

Nel caso ci si accorgesse di aver pagato insieme alla bolletta della luce anche un canone per l'abbonamento RAI non dovuto, è possibile richiedere all'AdE il rimborso di quanto pagato indebitamente. Il rimborso, più in particolare, può essere richiesto dal titolare del contratto di fornitura di energia elettrica, o i suoi eredi, utilizzando l'apposito modulo fornito dall'Agenzia, <https://bit.ly/3XkMqdI>

Attenzione! Nel caso il rimborso sia richiesto da cittadini ultrasettantacinquenni che hanno pagato il canone pur essendo in possesso dei requisiti per esserne esentati, per richiederlo è necessario utilizzare uno specifico modello, reperibile all'indirizzo Web: <https://bit.ly/49AiKkb>

Nell'istanza di rimborso presentata dai titolari di un'utenza elettrica per uso domestico residenziale va indicato, tra le altre cose, il motivo della richiesta. È necessario, quindi, scegliere tra le seguenti 6 causali:

- codice 1 – il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione relativi ai cittadini che hanno compiuto il 75° anno di età;
- codice 2 – il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è esente per effetto di convenzioni internazionali (per esempio, diplomatici e militari stranieri) ed è stata presentata l'apposita dichiarazione sostitutiva;
- codice 3 – il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica, e lui stesso o un altro componente della sua famiglia anagrafica ha pagato anche con altre modalità, ad esempio mediante addebito sulla pensione;
- codice 4 – il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica e lo stesso è stato pagato anche mediante addebito sulle fatture relative a un'utenza elettrica intestata a un altro componente della stessa famiglia anagrafica (in questo caso va indicato anche il codice fiscale del familiare);
- codice 5 – il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria e dei componenti della sua famiglia anagrafica; codice 6 – il

richiedente ha una motivazione diversa dalle precedenti. In questo caso riassume in sintesi il motivo della richiesta.

- nel campo “data inizio”, deve essere indicata la data da cui ricorrono i presupposti che si stanno attestando; se la condizione sussiste da date antecedenti il 1° gennaio dell’anno di presentazione dell’istanza si può convenzionalmente indicare il 1° gennaio dell’anno di presentazione.

Una volta effettuate le debite verifiche, in caso di effettivo pagamento di importo non dovuto, l’importo versato verrà accreditato sulla prima fattura elettrica utile, oppure con altre modalità, sempre che le stesse assicurino l’effettiva erogazione entro 45 giorni dalla ricezione, da parte delle stesse imprese elettriche, delle informazioni utili all’effettuazione del rimborso, trasmesse dall’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate assicura che nel caso in cui il rimborso da erogare a cura delle imprese elettriche non vada a buon fine, lo stesso sarà pagato direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

Roma, gennaio 2026